

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1319

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi

*Presentata il 30 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta ad introdurre l'albo dei tributaristi in un panorama italiano di professioni che da tempo richiede una normalizzazione.

A tal fine occorre fissare regole precise come ad esempio il possesso del diploma di laurea, oppure del diploma di scuola superiore, entrambi seguiti da un esame specifico di abilitazione alla professione, ovvero si richiede un'esperienza già acquisita nel campo mediante l'iscrizione alla ca-

mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno cinque anni, oppure l'esercizio della professione da almeno dieci anni o una iscrizione alla associazione dei periti tributaristi, che li possa certificare deontologicamente adatti all'esercizio della professione.

Con la presente proposta di legge vengono fissate anche le competenze specifiche del tributarista in modo tale da evitare possibili sovrapposizioni rispetto ad altre professioni analoghe.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Albo e titolo professionale).*

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abitazione all'esercizio della professione di tributarista, conseguano detta abilitazione e siano iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

5. Il titolo di tributarista spetta altresì a quanti siano iscritti all'albo a norma dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5.

## ART. 2.

*(Esercizio della professione di tributarista.  
Oggetto dell'attività).*

1. Tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché ogni funzione e prestazione comunque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, la consulenza tributaria-amministrativa in genere, svolti per conto di persone fisiche, sia imprenditori che privati, società di persone ed assimilati, società di capitali fino a 500 milioni sono oggetto della professione di tributarista a norma della presente legge.

2. Gli iscritti all'albo dei tributaristi possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti secondo i termini di

cui alla lettera *i*), comma 1 dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

3. Gli iscritti all'albo dei tributaristi, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti altresì allo svolgimento di ogni funzione affine a quanto previsto nel comma 1.

4. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge o di regolamenti.

### ART. 3.

#### *(Esame di abilitazione).*

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio di tributarista ed il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, da emanare entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di laurea, di laurea breve o titolo equipollente, e di diploma di istruzione secondaria, il cui possesso è condizione di ammissione all'esame di abilitazione. Sono comunque titoli idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi di laurea breve o titoli equipollenti, di diploma di istruzione secondaria in materie economiche o amministrative o commerciali.

3. L'esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica,

elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario.

4. È condizione di ammissione a sostenere l'esame di abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo, di almeno due anni di praticantato professionale, che potrà essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi di laurea, laurea breve o titolo equipollente, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

#### ART. 4.

*(Condizioni per l'iscrizione all'albo).*

1. Per l'iscrizione all'albo professionale dei tributaristi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di praticantato secondo l'articolo 3, commi 2 e 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che comportano la radiazione d'ufficio dall'albo, salvo sia intervenuta riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione all'albo dei tributaristi, non esercitano l'attività vengono iscritti in un elenco speciale.

3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'Amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo o all'elenco speciale in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

#### ART. 5.

*(Iscrizione all'albo  
nella prima attuazione della legge).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all'albo, in deroga ai requisiti del titolo di studio e dell'abilitazione:

*a)* coloro i quali esercitano, in regime di lavoro autonomo, consecutivamente dal decennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista;

*b)* coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno cinque anni nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura a norma del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni nelle subcategorie tributi o contabilità o amministrazione o consulenze fiscali;

*c)* coloro i quali, alla data in entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti alla Libera associazione periti ed esperti tributari (LAPET) anche se non iscritti al ruolo di cui alla lettera *b)*, del comma 1, in quanto ritenuti idonei all'esercizio della professione di tributarista a norma del codice deontologico e del codice di autoregolamentazione della libera associazione dei periti ed esperti tributari (LAPET).

2. Gli iscritti nelle sub-categorie del ruolo periti ed esperti di cui alla lettera *b)* del comma 1, che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità nel settore tributario, sono iscritti nell'elenco speciale. Saranno ammessi nell'albo dei tributaristi, su loro domanda, quando inizino l'attività o cessi l'incompatibilità. La domanda di inserimento nell'albo dei tributaristi deve essere redatta in carta legale ai sensi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. L'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 va dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA; quanto a questa ultima imposta l'attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

4. L'iscrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1 va dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla sede provinciale LAPET e vistata dalla sede nazionale della LAPET; nella provincia in cui la sede provinciale non risulti costituita tale certificazione è rilasciata direttamente dalla sede nazionale.

5. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

#### ART. 6.

##### *(Regolamento di esecuzione).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

